



N. PROTOCOLLO GENERALE

34894

REG. ORD. N. 161 del 22/06/2006

Oggetto: **Misure di lotta per il contenimento delle zanzare.**

IL SINDACO

Premesso che questo Comune attua da diversi anni campagne di disinfestazione contro zanzare, mosche, blatte, topi ed altri agenti infestanti, e che è stata avviata la ciclica campagna di disinfestazione nelle aree pubbliche comunali al fine di prevenire e contenere i possibili focolai di sopravvivenza e di riproduzione degli insetti infestanti;

Considerato che i ristagni d'acqua, la vegetazione incolta e gli accumuli di materiali vari abbandonati costituiscono situazioni ideali per il proliferare degli agenti infestanti;

Visto che la deposizione delle uova in particolare delle zanzare avviene prevalentemente in ambiente umido o in acque stagnanti, e che è quindi auspicabile l'eliminazione dei microfocolai anche all'interno delle proprietà private (giardini e fognature condominiali, serbatoi d'acqua destinati all'irrigazione ecc.);

Dato atto che un'efficace lotta alle zanzare si attua integrando azioni preventive ed interventi diretti, e che un ideale piano di lotta deve necessariamente coinvolgere, per le capacità dell'insetto di colonizzare anche microfocolai domestici, tutti i cittadini, prioritariamente per mezzo di azioni di prevenzione e di bonifica dell'ambiente e privilegiando trattamenti larvicidi specifici nei focolai di sviluppo;

Visto che il Regolamento locale di Igiene vigente prevede che tutti gli interventi di disinfestazione siano effettuati a cura e spese dei proprietari degli edifici e dei terreni in cui hanno luogo, o di chi ne ha l'effettiva disponibilità;

Vista la circolare n. 20/SAN/2003 recante disposizioni per il contenimento delle zanzare nei centri urbani;

Vista la nota dell'ASL Milano Due prot. 34959 in data 12/06/06;

Visto il d.lgs. 267 del 18.08.2000;

Visto altresì il DCR n. VII/366 del 27/11/2001 che riconosce ai sindaci la possibilità di emanare ordinanze contingibili ed urgenti ai fini di igiene e sanità pubblica ai sensi dell'art. 32 della legge 833/78;

Considerata la necessità di tutelare l'ambiente e l'igiene e preservare la salute dei cittadini da ogni possibile conseguenza derivante dall'infestazione;

ORDINA

A tutti i cittadini, ai proprietari, agli amministratori condominiali e a tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di edifici adibiti ad abitazione o ad altri usi, con particolare attenzione al periodo compreso tra il 15 Aprile e il 15 Ottobre:

- Di trattare periodicamente l'acqua presente in tombini e caditoie per la raccolta dell'acqua piovana, posti negli spazi di proprietà privata presenti in giardini e cortili, ricorrendo preferibilmente a prodotti biologici (*Bacillus thuringiensis*) in quanto privi di rischi sanitari e di impatto ambientale, e comunque a prodotti di sicura efficacia larvicida da parte degli stessi proprietari o conduttori, ovvero avvalendosi di imprese di disinfestazione e conservando la documentazione di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese;
- I soggetti pubblici e privati, fatti salvi gli obblighi di disinfestazione periodica sopra richiamati, possono attuare, oltre ai prescritti interventi larvicidi, interventi adulticidi avvalendosi di imprese specializzate, allorché nelle aree di rispettiva pertinenza si riscontri una diffusa presenza di insetti adulti.
- Di mantenere cortili, giardini privati e orti in perfetto stato di ordine e pulizia, tenendo ben rasata l'erba ed eliminando sterpaglie e rifiuti ove possa raccogliersi l'acqua piovana (pneumatici, barattoli, bidoni, bottiglie, sottovasi di piante piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori ecc.), onde evitare la

formazione di zone umide e accumuli d'acqua idonei allo sviluppo delle zanzare anche nei terrazzi e all'interno delle abitazioni.

- Di procedere, ove si tratti di oggetti non abbandonati bensì sotto controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento almeno settimanalmente, alla loro accurata pulizia e alla chiusura ermetica con teli plastici o con coperchi;
- Di coprire eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti, con strutture rigide (teli di plastica o reti zanzariere) in modo che sugli stessi non si formino pozze d'acqua persistenti per un periodo superiore alle 72 ore;
- Di introdurre nelle fontane e nelle vasche ornamentali dei giardini privati, se non adeguatamente trattate con prodotti larvicidi, pesci larvivori (come ad esempio i pesci rossi, gambusia ecc.); in alternativa provvedere con frequenza settimanale al loro completo svuotamento, seguito da un periodo di asciugatura di almeno 12 (dodici ore),
- Di controllare ispezionare, pulire costantemente e assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici (fognatura, acqua potabile, riscaldamento, condizionamento, pluviali e grondaie) dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza sia all'esterno che in ambienti confinati quali cunicoli, intercapedini, vespai, ecc., onde evitare raccolte d'acqua stagnante anche temporanee intervenendo prontamente, se necessario, con opere di prosciugamento e riparazione e procedere autonomamente con disinfestazioni.
- Di chiudere a fine estate porte e finestre che collegano con l'esterno i locali caldaia, pompe di sollevamento, vasche settiche, cantine, solai, vespai, box, camerette d'ispezione delle reti fognarie ecc. o munirle di zanzariere per prevenire l'ingresso di zanzare adulte svernanti; in alternativa effettuare interventi contro le femmine svernanti, a distanza di 20 giorni uno dall'altro, utilizzando le comuni bombolette insetticide spray;
- Di controllare e sostituire frequentemente l'acqua nei contenitori dei fiori nei cimiteri, avendo cura di gettare l'acqua sul terreno e non nei tombini; nel caso di utilizzo di fiori di plastica usare sabbia anziché acqua per appesantire il vaso; nei piccoli contenitori d'acqua che non possono essere rimossi (i vasi portafiori presenti nei cimiteri), se gli stessi non sono raggiungibili da animali che li possano utilizzare per bere, è opportuno introdurre filamenti di rame, che risultano tossici per le larve di zanzare, e che per essere efficace va utilizzato in ragione di almeno 10-20 mg per litro d'acqua e mantenuto lucido.

I proprietari o coloro che hanno comunque l'uso di terreni incolti, devono procedere alla periodica manutenzione tenendoli sgomberi dai detriti, immondizie, materiali putrescibili, macchinari obsoleti, carcasse di autoveicoli e da qualsiasi tipo di rifiuto, nonché eseguirvi eventuali trattamenti antiparassitari e provvedere al controllo della vegetazione, eseguendo opportune operazioni di sfalcio e pulizia.

Detti proprietari o utilizzatori sono anche tenuti a vigilare ed a porre in essere ogni misura necessaria per impedire lo scarico abusivo dei materiali di cui sopra.

Ai soggetti pubblici e privati gestori di corsi d'acqua, scarpate stradali, cigli stradali:

- Di curare la manutenzione dei corsi d'acqua, dei canali di scolo e dei fossi eliminando le eventuali sterpaglie onde evitare ostacoli al deflusso delle acque, mantenendo le aree libere da rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte stagnanti d'acqua o la formazione di vene idriche a lento deflusso;

Alle aziende agricole e zootecniche e chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo:

- Di curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna. Qualora si utilizzino pneumatici sui teli di copertura dei silos ed altre situazioni all'aperto, detti pneumatici devono essere periodicamente trattati con prodotti appositi;
- I titolari di allevamenti animali, stalle, concimaie, depositi di rifiuti o materiali organici, bacini di acque stagnanti, così come i titolari di opere di scolo delle acque, che possono costituire fonte di sviluppo di mosche, zanzare, topi o altri agenti infestanti devono provvedere alla periodica pulizia dei terreni e dei locali ed adottare tutte le misure atte ad impedire lo sviluppo di infestazioni, compresi i trattamenti di disinfestazione da eseguirsi soprattutto nel periodo 15 aprile -15 ottobre di ogni anno;
- I cumuli temporanei di concime organico in attesa della distribuzione sul terreno non potranno permanere per, più di due giorni senza essere ricoperti con paglia, terreno o telo di plastica o senza essere sottoposti a trattamenti insetticidi periodici allo scopo di limitare il più possibile lo sviluppo di mosche.



A tutti i conduttori di orti:

- Di privilegiare le annaffiature dirette tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- Di sistemare tutti i contenitori o altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- Di conservare l'eventuale scorta d'acqua in recipienti chiusi con coperchi a tenuta o coperti con teli di plastica o reti a maglie fitte fissate e ben tese, in modo da impedire la deposizione delle uova da parte delle zanzare nell'acqua stagnante. Lo stesso vale per il deposito di concimi allo stato liquido e melmoso. I recipienti devono restare aperti solo per il tempo strettamente necessario;

Ai proprietari e responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero:

- Di adottare tutti i provvedimenti atti ad evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali ad esempio lo stoccaggio di materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con coperture tramite telo impermeabile fissato ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia e altri;
- Di assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare ogni 15/30 giorni a seconda del prodotto utilizzato;
- In tutti gli esercizi o depositi dove si trovano a qualunque titolo prodotti alimentari e bevande, nonché in tutte le fabbriche dove si lavorano prodotti organici suscettibili di attirare insetti, devono essere adottati idonei metodi e mezzi di lotta contro le mosche.
- E' fatto obbligo a tutti coloro che prestano servizi anche pubblici (meccanici, gommisti, rottamai ecc.) di mantenere sotto tettoia o altro i copertoni di qualsiasi genere e di provvedere a interventi di disinfestazione preventiva nei confronti di Aedes albopictus meglio conosciuta come zanzara tigre.

Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in genere:

- Di stoccare i copertoni, dopo averli svuotati da eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;
- Di ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario;
- Di non consegnare copertoni contenenti acqua alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;
- In caso di documentata impossibilità di procedere a quanto sopra precisato, si dovrà procedere a periodici trattamenti larvicidi e adulticidi;

Ai responsabili dei cantieri:

- Di sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte con accumulo e ristagni d'acqua in bidoni o altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura oppure devono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- Di effettuare idonei interventi antilarvali, trattando nel periodo 15 aprile – 15 ottobre i focolai larvali non eliminabili (specialmente pozzetti e caditoie dei cortili per la raccolta dell'acqua piovana) ogni 15 (quindici) giorni con prodotti a base di Bacillus thuringiensis israelensis (lotta biologica) e/o con insetticidi regolatori di crescita a bassa tossicità,;
- Di provvedere in caso di sospensione dell'attività del cantiere alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte con accumulo di acque meteoriche;

E' vietato, sia sul suolo pubblico che su quello privato, produrre o mantenere ristagni d'acqua, pozzi, pozzetti fognari, cisterne, recipienti contenenti acqua o comunque

raccolte di acque permanenti senza una difesa che impedisca lo sviluppo di zanzare e senza sottoporli a periodici trattamenti larvicidi.

AVVERTE CHE

- La Polizia Locale è incaricata dell'attività di controllo dell'esecuzione del presente provvedimento, esercitando vigilanza tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate.
- Qualora nel periodo di massimo rischio per la infestazione di zanzara tigre (*Aedes albopictus*) (dal 15 Aprile al 15 Ottobre) si riscontri all'interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza dell'insetto, i proprietari o gli esercenti delle attività interessate dovranno provvedere immediatamente a propria cura all'effettuazione di interventi di disinfestazione mediante affidamento a ditte specializzate;
- La responsabilità per eventuali inadempienze, che saranno sanzionate secondo la vigente normativa in materia, verranno fatte ricadere su colui/coloro che risulterà/risulteranno avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno avuto luogo. I trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria di euro da 25,00 a 500,00 prevista dall'art. 7-bis (sanzioni amministrative) del d.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e dal Regolamento Comunale per la disciplina dell'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative approvato con Delibera di C.C. n. 44 del 25/07/2003.
- Nel caso di inosservanza di quanto previsto dalla presente Ordinanza l'esecuzione degli interventi necessari avverrà d'ufficio e la relativa spesa sarà a carico degli inadempienti secondo le procedure e modalità vigenti in materia.

Del presente provvedimento dispone:

- L'invio di copia al Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano 2 – Via Mantova n. 10 - Melzo.
- Che sia reso noto alla cittadinanza tramite avvisi pubblici, pubblicazione sul sito internet comunale e affissione all'Albo Pretorio comunale.

Ai sensi degli artt. 3 e 5 della Legge n. 241/90, si informa che responsabile del procedimento è il Capo Settore Gestione e Controllo del Territorio Arch. Francesco Zurlo.

L'eventuale ricorso formale contro il presente atto dovrà essere rivolto al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale

F.to IL SINDACO
Daniele Cassamagnaghi